ASLCagliari

Deliberazione n. 221
del 15 MAR. 2016

OGGETTO: Modifica della composizione della Commissione aziendale Rischio radiologico istituita e nominata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1425 del 14/12/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: dott. Antonella Carreras
Direttore Sanitario: dott. Pier Paolo Pani

Su proposta della Direzione Sanitaria Aziendale

Visti
- il D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e succ. mod. ed int., *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. n. 421 del 23.10.1992";*
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. mod. ed int., *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in specie l'art. 69, co. 1° ;*
- il D.Lgs. 17-3-1995 n. 230 e succ. mod. ed int. recante :" *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 0/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*"
- I vigenti CC.CC.NN.LL.delle due Aree della Dirigenza e del Personale del Comparto del SSN ed in specie gli artt. 29 dei CC.CC.NN.LL. del 10/02/2004 integrativi dei CC.CC.NN.LL. stipulati in data 8/06/2000 dell' Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria , Professionale , Tecnica ed Amministrativa l'art. 5, co. 8°, C.C.N.L II biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 20/09/2001 e l'art. 52 CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL stipulato in data 7/04/1999 del Personale del Comparto;

Premesso
- che con deliberazione n° 1425 del 14/12/2015 è stata istituita e nominata la Commissione aziendale Rischio radiologico che è così composta:
  - Presidente : Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
  - Componenti :
    - Direttore di una struttura complessa aziendale di Radiodiagnostica;
    - Dirigente Sanitario Fisico- Esperto Qualificato;
    - Responsabile della SSD aziendale "Sicurezza Legge 626/94" (oggi D.Lgs. 9/04/2008, n° 81);
    - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico competente;
    - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico autorizzato;
    - Responsabile della Struttura Complessa aziendale " Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro";
    - Componente designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione del personale del Comparto del SSN;
    - Componente designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione della Dirigenza Medico Veterinaria ;
    - Funzionario Area Legale per gli aspetti giuridici e legali;
    - Funzionario amministrativo in qualità di segretario

Atteso
che i C.CN.L.vigenti nel Comparto del SSN:
- hanno trasformato, per i Dirigenti Medici di radiologia e per il personale tecnico sanitario di radiologia medica, la precedente indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, mentre per il restante personale, esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico e che, per questi ultimi l'ammontare di tale indennità grava sui fondi del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, a differenza di quello per i Dirigenti medici di radiologia e per il personale tecnico sanitario di radiologia medica;
- hanno stabilito che l' accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendale in base alle vigenti disposizioni;
- hanno stabilito che gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente, ai fini della corresponsione dell'indennità, sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa;

Preso atto
- che, con riguardo all'attuale vigenza dei DPR n° 270/1987 e DPR n° 384/1990, dispone l'art. 69, co. 1°, D.Lgs. n° 165/2001 e succ. mod. ed int. che recita "... *gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001..";.*
- che l'Azienda ha, quindi, ritenuto opportuno formulare apposito quesito all'ARAN a fronte del dettato contrattuale che prevede la sola informazione successiva nei confronti della OO.SS. e tenuto conto che nella composizione delle Commissione di cui alla delibera n° 1425, citata, ha, viceversa, previsto la presenza di due componenti di nomina sindacale;
- che la suddetta richiesta di parere è stata formulata con nota, prot. n° 138587 del 22/12/2015;
- che l'ARAN, con nota , prot. n° 187/2016 del 13/01/2016, ha formulato il seguente parere "... *per quanto attiene al modello delle relazioni sindacali , le norme negoziali dei CCNL sopracitati dispongono con estrema chiarezza che " gli esiti" dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 1,lett. a) del CCNL del 7/04/1999" e pertanto sono scevre da ogni dubbio interpretativo."* ;

Atteso
altresì, che l'azienda ha ritenuto di rivalutare l'opportunità della presenza, nell'ambito della Commissione ed in qualità di componente della stessa, del Responsabile della Struttura Complessa aziendale " Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro" tenuto conto dei compiti di vigilanza attribuiti al suddetto servizio dal D.lgs. n° 502/1992 e succ. mod. ed int.

Ritenuto
pertanto, opportuno modificare la composizione della Commissione aziendale Rischio radiologico come segue :
- Presidente : Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
- Componenti :
  - Direttore di una struttura complessa aziendale di Radiodiagnostica;
  - Dirigente Sanitario Fisico- Esperto Qualificato;
  - Responsabile della SSD aziendale "Sicurezza Legge 626/94" (oggi D.Lgs. 9/04/2008, n° 81);
  - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico competente;

- Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico autorizzato;
- Funzionario Area Legale per gli aspetti giuridici e legali;
- Funzionario amministrativo in qualità di segretario

escludendo dalla composizione delle stessa, per le motivazioni sopraindicate, il Responsabile della Struttura Complessa aziendale " Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro", e i n° 2 Componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione, rispettivamente, del Personale del Comparto del SSN e della Dirigenza Medico Veterinaria ;

Acquisito
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, :

- di modificare la composizione della Commissione aziendale Rischio radiologico, istituita e nominata con deliberazione n° 1425 del 14/12/2015, come segue :
  - Presidente : Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
  - Componenti :
    - Direttore di una struttura complessa aziendale di Radiodiagnostica;
    - Dirigente Sanitario Fisico- Esperto Qualificato;
    - Responsabile della SSD aziendale "Sicurezza Legge 626/94" (oggi D.Lgs. 9/04/2008, n° 81);
    - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico competente;
    - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico autorizzato;
    - Funzionario Area Legale per gli aspetti giuridici e legali;
    - Funzionario amministrativo in qualità di segretario

  escludendo dalla composizione delle stessa, per le motivazioni sopraindicate, il Responsabile della Struttura Complessa aziendale " Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro", e i n° 2 Componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione, rispettivamente, del Personale del Comparto del SSN e della Dirigenza Medico Veterinaria ;
- Di non modificare in nessuna altra parte la deliberazione n° 1425 del 14/12/2015.

- Letto approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Antonella Carreras

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Savina Ortu

Il Funzionario estensore : MP
Responsabile del procedimento : MP